



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

TIROCINIO PROFESSIONALE EX ART. 73 D.L. 69/2013 NEL DISTRETTO DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO: DELIBERA DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine – visto l'art. 73 D.L. 69/13 che prevede la possibilità di uno stage formativo per 18 mesi presso gli uffici giudiziari - nella seduta del 4 febbraio 2016, a parziale modifica della delibera del 30 settembre 2015, ha stabilito che il tirocinio suddetto svolto per 18 mesi è valutato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense.

1) Se lo stage ex art. 73 viene svolto senza l'iscrizione al Registro dei praticanti, lo stagista - terminato lo stage con esito positivo - può chiedere entro 30 giorni l'iscrizione al Registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori 6 mesi.

2) Se lo stagista si iscrive – in data anteriore agli ultimi 6 mesi dello stage – al Registro dei praticanti potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno Studio per gli ultimi 6 mesi (con adeguata documentazione e con valutazione rimessa al Consiglio dell'Ordine).

Detta soluzione è possibile solo se lo stage ex art. 73 viene svolto part-time (20 ore) negli ultimi 6 mesi.

(4 febbraio 2016 delibera del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Milano.

In attesa del Regolamento ministeriale)